

Omissis

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha partecipato alla sessione 2011/2012 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Genova. All'esito della correzione dei compiti avvenuta presso la Corte di Appello di Reggio Calabria apprendeva dall'esame della graduatoria di non essere stato ammesso alla prova orale avendo riportato due insufficienze su tre prove con punteggio complessivo inferiore a 90.

Impugnava pertanto il verbale della sottocommissione dove risultava adottato il giudizio negativo ed il conseguente provvedimento di non ammissione alle prove orali.

Il primo motivo di ricorso denuncia l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà delle valutazioni tecniche espresse oltre alla violazione dei criteri di valutazione degli elaborati di cui all'art. 22, comma 9, R.D.L. 1578/1933.

Dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza circa i limiti del sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica nella valutazione delle prove di esame, contestava il giudizio di insufficienza dell'atto giudiziario sulla base di un parere *pro-veritate* dei un docente universitario che riteneva valido l'elaborato sotto ogni profilo rilevante ex art. 22, comma 9, R.D.L. 1578/1933.

Il secondo motivo contesta l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di collegialità dell'attività dei collegi perfetti nonché degli artt. 23 e 24 R.D. 37/1934 in quanto la correzione delle prove del ricorrente sarebbe avvenuta in una seduta della commissione dove sono stati esaminati gli elaborati di 15 candidati per un totale di 45 compiti nell'arco di tre ore e cinquanta minuti.

Il tempo medio dedicato ad ogni prova è pari a cinque minuti che non consente una valutazione affidabile della prova stessa considerando anche il tempo di lettura dello scritto.

In realtà una durata così limitata della seduta è indice sintomatico di una lettura non collegiale delle prove che costituisce la violazione delle norme sul funzionamento dei collegi perfetti.

Il terzo motivo eccepisce che la composizione della commissione che ha proceduto alla correzione non rispettava il principio di necessaria compresenza di appartenenti alle tre categorie di commissari e cioè avvocati, magistrati e professori universitari poiché quest'ultima categoria era assente e vi erano quattro avvocati a fronte di un solo magistrato.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato sulla base dei primi due motivi di ricorso che consentono di poter ritenere assorbite le censure formulate con il terzo motivo.

Il giudizio espresso dalla commissioni giudicatrici è una tipica espressione di discrezionalità tecnica e cioè "*priva di "discrezionalità", perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale - culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in*

*relazione alle varie "regole" legali delle selezioni)." (Cass.SS.UU. 8412/2012).
Il giudice amministrativo quale giudice del fatto non impinge il merito dell'attività amministrativa laddove, sotto il profilo del vizio d'eccesso di potere, effettua "la verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l'analisi dell'elaborato." (idem).*

Attraverso il parere *pro-veritate* prodotto, il ricorrente ha offerto un importante elemento che consente di dubitare della validità della valutazione espressa circa la redazione dell'atto giudiziario, ritenuto appena sotto la sufficienza avendo ricevuto il punteggio di 29/50.

Il prof. Ta. nel suddetto parere si esprime in termini molto lusinghieri circa il contenuto della prova articolando un giudizio sulla base dei criteri fissati dall'art. 22, comma 9, R.D.L. 1578/1933.

La mancanza di indicazioni sull'elaborato e l'inesistenza di un giudizio che giustifichi la valutazione sulla base dei criteri che erano stati disposti dalla commissione centrale, e che vincolavano le numerose sottocommissioni che hanno proceduto alla correzione, sono ulteriori elementi sintomatici di un giudizio che quanto meno risulta censurabile sotto il profilo del travisamento del fatto e dell'illogicità della motivazione seppur racchiusa in un voto numerico.

La circostanza poi che la stessa sottocommissione nella relazione inviata all'avvocatura, abbia ammesso che la correzione collegiale ormai si deve limitare, a causa dei tempi ristretti per completare la correzione delle prove di tutti i candidati, all'ultima fase della revisione dei compiti, mentre la lettura è opera di un singolo commissario, dimostra che la valutazione non è frutto di un'attenta ponderazione collegiale ma del giudizio del singolo commissario che ha letto la prova e che non potrà che riferire le sue impressioni, magari sottolineando alcuni punti della prova.

Gli atti impugnati meritano pertanto di essere annullati affinché una sottocommissione diversamente composta proceda ad una nuova valutazione delle prove del ricorrente formulando un giudizio che dia conto dell'applicazione dei criteri stabiliti dalla commissione centrale anche se poi riassunti anche nel voto numerico.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda; definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in 2.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 NOV. 2012.